CAMERA DEI DEPUTATI N. **7213-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 20 dicembre 2000

(Relatore: **LENTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 luglio (v. stampato Senato n. 4581)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

(DE CASTRO)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(TOIA)

—

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 13 luglio 2000

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 7213 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato che viene allegata.

LENTO, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo internazionale sui cereali entrato in vigore nel 1995, comprende due strumenti giuridici:

la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995;

la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995, scaduta il 30 giugno 1998 e rinnovata il 1º luglio 1999.

Il primo di tali strumenti persegue finalità di carattere essenzialmente commerciale e se ne tralascia pertanto l'esame in quanto non interessa il merito di cui trattasi.

La Convenzione relativa agli aiuti alimentari rinnovata il 10 luglio 1999, che costituisce il secondo strumento giuridico, si suddivide in quattro parti.

La prima (articoli I e II) tratta degli obiettivi da perseguire per contribuire alla sicurezza alimentare mondiale e delle definizioni che identificano le componenti operative.

La seconda tratta dei contributi e degli obblighi. Per i primi prevede il dono (articolo III) ai Paesi in via di sviluppo (PVS), di una cospicua fornitura di cereali, circa 10 milioni di tonnellate all'anno espresse (articolo V) o in tonnellate equivalenti di grano o in valore, oppure in combinazione, tonnellate e valore, da parte degli attuali ventitre Paesi firmatari della stessa Convenzione, ciascuno dei quali si impegna a donare ai Paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, una quantità annua di cereali ed altri prodotti idonei al consumo umano rapportata alla rispettiva capacità contributiva che comunque non può essere inferiore alle 20.000 tonnellate annue. Inoltre prevede il controllo, da parte di ciascun Membro, che le operazioni a valere sulla sua quota di aiuto alimentare siano realizzate nell'anno indicato (articolo VI).

Per gli obblighi, prescrive innanzitutto il rispetto delle norme internazionali di qualità e di compatibilità con il regime alimentare e i bisogni nutrizionali delle popolazioni bisognose che appartengono ai Paesi beneficiari. Questi sono elencati nell'allegato B della Convenzione e sono gli unici che possono ricevere un aiuto alimentare (articolo VII). Aiuto che deve essere fornito allorché esso costituisce il mezzo d'assistenza più efficace e più idoneo (articolo VIII), dopo aver valutato le esigenze dei beneficiari a sostegno di situazioni di emergenza alimentare e nel rispetto delle politiche proprie dei Paesi in via di sviluppo.

All'articolo IV della suddetta Convenzione sono elencati i prodotti che possono essere oggetto di aiuto.

Questa seconda parte tratta, ancora, dei modi e delle condizioni attraverso i quali possono essere forniti gli aiuti, ricorrendo ove possibile e quando necessario alla vendita dei prodotti forniti per l'acquisto di altri generi (articolo IX).

Nel contempo devono essere valutati i costi di trasporto e di consegna, eventualmente includendo azioni di stoccaggio delle derrate, e devono altresì essere individuati i soggetti a cui addebitare tali costi al fine di ottimizzare il significato delle operazioni di aiuto alimentare ed il raggiungimento degli obiettivi (articolo X).

L'aiuto può essere distribuito o attraverso operazioni cosiddette bilaterali o attraverso la mediazione di organizzazioni intergovernative, internazionali o non governative oppure valutando i vantaggi che l'operazione di aiuto può avere veicolando l'aiuto stesso attraverso un canale multilaterale, rappresentato in particolare dal Programma alimentare mondiale (WFP) (articolo XI).

La Convenzione prevede anche che si possa ricorrere ad acquisti in toro al fine di promuovere lo sviluppo agricolo locale, di rinforzare i mercati regionali e locali e dl rivalutare la sicurezza alimentare a lungo termine, nonché per approvvigionare un Paese beneficiario vicino ad altri Paesi in via di sviluppo attraverso una transazione cosiddetta « triangolare » (articolo XII).

Naturalmente nelle loro transazioni di aiuto alimentare i Membri aderenti alla Convenzione devono tenere conto della efficacia dell'intervento e dell'impatto che questo può avere sugli equilibri interni dei Paesi beneficiari (articolo XIII).

In conclusione della seconda parte della Convenzione è previsto che i Membri sottopongano dei rapporti periodici al Comitato di aiuto alimentare, appresso definito, che riassumano l'ammontare, la composizione degli aiuti, le modalità di distribuzione, i costi inclusi quelli di trasporto e gli altri costi operativi. I Membri, inoltre, si impegnano a fornire i dati statistici e tutte le altre informazioni utili al buon funzionamento della Convenzione stessa (articolo XIV).

La terza parte riassume in pratica tutti gli adempimenti amministrativi ed il ruolo che sono chiamati a svolgere gli Stati aderenti.

In tale contesto la Comunità europea partecipa ai lavori del Comitato di aiuto alimentare con sede in Londra, organo interno costituito nell'ambito della stessa Convenzione (articolo XV), congiuntamente con i suoi Stati membri che hanno diritto autonomo di parola. La Comunità europea si considera a tutti gli effetti parte della Convenzione stessa, con i diritti e gli obblighi che ne derivano (articoli XVI-XX). Quindi non solo la Comunità europea ma anche gli Stati membri sono parti contraenti e dunque Membri di fatto di questa Convenzione, apportando ciascuno un loro diretto contributo per una quantità minima globale annua di 20.000 tonnellate equivalenti di grano.

La ripartizione di tale ammontare tra i singoli Paesi della Comunità e la stessa Comunità viene decisa sempre in ambito comunitario, in sede di Consiglio e Commissione europea.

Si fa presente che il Comitato di aiuto alimentare, all'atto del rinnovo della Convenzione, ha stabilito di includere nella lista dei prodotti che possono essere forniti, l'olio commestibile, la polvere di latte scremato, lo zucchero, le sementi, i prodotti che figurano nel regime alimentare tradizionale di gruppi vulnerabili all'interno dei Paesi in via di sviluppo, nonché i micronutrienti nell'ambito di programmi che prevedono l'impiego di additivi nutrizionali.

La quarta parte, infine, indica le disposizioni finali che comprendono la designazione del depositario della Convenzione, individuato nel Segretario generale delle Nazioni Unite (articolo XXI), e le procedure per la firma e la ratifica della Convenzione stessa da parte di ciascun Governo, conformemente alle proprie norme istituzionali nazionali (articolo XXII).

In conformità all'articolo XXIII l'Italia ha firmato, anche se in ritardo, presso la sede delle Nazioni Unite a New York dopo il 30 giugno 1999, la nuova Convenzione sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo ed ha chiesto, ai sensi del citato articolo XXIII, una proroga per il deposito dello strumento di ratifica in linea con le proprie procedure interne istituzionali.

L'articolo XXV indica la durata della Convenzione, che scade il 30 giugno del 2002 incluso, a condizione che la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, o una nuova Convenzione che la sostituisca, resti in vigore fino a questa data, salvo proroghe o recessi anticipati. Indica altresì altre condizioni per la tenuta in essere della Convenzione stessa.

L'articolo XXVI stabilisce che la Convenzione in oggetto sostituisce la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995, così come prorogata.

Per finire si fa presente che l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della Convenzione di cui trattasi, è valutato in 70 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, e ad esso si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'adesione alla Convenzione di Londra, inoltre, non incide sulla normativa interna.

Si ritiene, in conclusione, che l'adesione italiana alla Convenzione sia auspicabile per garantire la necessaria continuità di intervento e perché l'adozione di principi che siano comuni ai Membri aderenti alla Convenzione costituisce un valido strumento attraverso il quale uniformare le politiche di cooperazione allo sviluppo e, di conseguenza, una via migliore per raggiungere gli obiettivi di sviluppo riflessi nella lettera e nello spirito della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

preso atto che, secondo quanto riferito dal rappresentante del Governo nel corso della seduta odierna, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo XV della Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare del 1999 e dell'articolo 3 del provvedimento in titolo è possibile fare fronte nell'ambito gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri e della AGEA;

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7213, per quanto di competenza, nel testo approvato dal Senato;

premesso che:

le modifiche approvate dal Senato devono intendersi condivisibili;

appare opportuno che gli aiuti alimentari siano costituiti da derrate richieste dai Paesi interessati, con un elevato livello di controllo della qualità dei prodotti e delle distribuzioni degli stessi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea;

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.